



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

STATUTO COMUNALE

Art.6 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Approvato con Deliberazione di C.C. n.50 del 3/12/1999
Modificato con Deliberazione di C.C. n.72 del 23/11/2000
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 45 del 23/07/2009
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 27/04/2011
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 28/06/2013

PREMESSA.....	4
Art. 1 - AUTONOMIA	4
Art 2 - AUTOGOVERNO.....	4
Art 3 - RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI	4
Art 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE.....	4
Art 5 - SEDE DEL COMUNE	4
Art. 5 bis - IDENTITÀ CULTURALE	4
Art 6 - INSEGNE DEL COMUNE	4
Art 7 - USO DEL GONFALONE	4
PARTE PRIMA - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	5
Art 8 - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	5
Art 9 - FUNZIONE SOCIALE DELLA CULTURA	5
Art 10 - FUNZIONE SOCIALE DELLA FAMIGLIA	6
Art 11 - FUNZIONE SOCIALE DELL'ECONOMIA.....	6
Art 12 - TUTELA DELLA SALUTE	6
Art 13 - TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE.....	7
Art 14 - ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO.....	7
Art 15 - SPORT E TEMPO LIBERO	7
Art 16 - PARTECIPAZIONE	7
PARTE SECONDA - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.....	8
CAPO I: IL CONSIGLIO COMUNALE.....	8
Art 17 - I CONSIGLIERI.....	8
Art 18 - DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI.....	8
Art 19 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	8
Art 20 - GRUPPI CONSILIARI	9
Art 21 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	9
Art 22 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	10
Art 24 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI	11
Art 25 - COMMISSIONI D'INDAGINE.....	11
Art 26 - RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE.....	12
Art 27 - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI	12
Art 28 - REGOLAMENTO INTERNO	12
Art 29 - ATTI DEGLI ORGANI ELETTIVI.....	12
CAPO II: LA GIUNTA	12
Art 30 - COMPOSIZIONE	12
Art 31 - ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE.....	13
Art 32 - INCOMPATIBILITA'.....	13
Art 33 - NOMINA DELLA GIUNTA.....	13
Art 34 - REVOCA E DECADENZA DI ASSESSORI	13
Art 35 - DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI	13
Art 36 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, DECESSO DEL SINDACO	14
Art 37 - INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	14
Art 38 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.....	14
CAPO III: IL SINDACO	14

Art 39 - FUNZIONI DEL SINDACO	14
Art 40 - VICESINDACO	14
PARTE TERZA PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	15
Art 41 - PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	15
Art 42 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' ASSOCIAZIONISMO	15
Art 43 - REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI ORGANIZZATI	15
Art 44 - INCENTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE STRUTTURE.....	15
Art 45 - PRO LOCO	16
Art 46 - ASSEMBLEE.....	16
Art 47 - CONSULTE	16
Art 48 - CONSULTAZIONI	16
Art 50 - REFERENDUM	17
Art 51 - DIRITTO DI ACCESSO	17
Art 52 - INFORMAZIONE.....	17
Art 53 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI	18
Art 54 - DIFENSORE CIVICO	18
PARTE QUARTA. RAPPORTI CON ALTRI ENTI.....	19
Art 55 - PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE	19
Art 56 - CONVENZIONI.....	19
Art 57 - CONSORZI	19
Art 58 - VIGILANZA E CONTROLLO	19
Art 59 - ACCORDI DI PROGRAMMA	19
Art 60 - RICORSO A FINANZIAMENTI ESTERNI	20
PARTE QUINTA. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO.....	20
Art 61 - PRINCIPI GENERALI.....	20
Art 62 - PROFESSIONALITA' E TUTELA SINDACALE.....	21
Art 63 - ORGANI AMMINISTRATIVI	21
Art 64 - IL SEGRETARIO COMUNALE	21
Art 65 - POTERI DI AVOCAZIONE E SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	22
Art 66 - IL VICE SEGRETARIO	22
Art 67 - FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI	22
Art 68 - RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI.....	22
Art 69 - IL PERSONALE	23
Art 70 - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	23
PARTE SESTA - I SERVIZI.....	23
Art 71 - SERVIZI PUBBLICI.....	23
PARTE SETTIMA. NORME FINALI E DI PROCEDURA	24
Art 72 - NORME FINALI.....	24

PREMESSA

Art. 1 - AUTONOMIA

1. La comunità di Camposampiero è ordinata in Comune autonomo, secondo i principi costituzionali e le leggi generali della Repubblica.

Art 2 - AUTOGOVERNO

1. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, con i regolamenti comunali, nonché secondo le leggi statali, in quanto non incompatibili con l'ordinamento delle autonomie locali.

Art 3 - RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI

1. Il Comune rappresenta la Comunità insediata nel proprio territorio - costituito dal capoluogo e dalla frazione di Rustega - ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo complessivo.

Art 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Camposampiero, il cui territorio ha la superficie di Kmq. 21,07, è costituito dalla popolazione del Capoluogo e della frazione di Rustega.

Art 5 - SEDE DEL COMUNE

1. La sede del Comune è fissata nel palazzo comunale, denominato Palazzo Tiso.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 bis - IDENTITÀ CULTURALE

1. **La Città di Camposampiero è luogo Antoniano. Il soggiorno di Antonio, durato un mese, concluso all'approssimarsi della morte il 13 giugno 1231, e la secolare presenza dei Santuari Antoniani sono divenuti nel tempo memoria indissolubile ed identità condivisa che informa di sé e caratterizza in modo peculiare la storia di Camposampiero.**

Art 6 - INSEGNE DEL COMUNE

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.
2. Lo stemma, riconosciuto con D.P.C.M. 10.07.1897, raffigura una croce rossa in campo argentato, sormontata da corona e cinta da alloro e quercia.
3. Il gonfalone, riconosciuto con D.P.R. 15.11.1955, ha la seguente foggia: drappo partito di rosso e di bianco contenente lo stemma comunale e la scritta argentata "Comune di Camposampiero".

Art 7 - USO DEL GONFALONE

1. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco o il Consigliere Delegato, può esibire il gonfalone comunale.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE PRIMA - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art 8 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune riconosce il valore di ogni uomo dal concepimento alla morte e promuove ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, di razza, ceto, religione, lingua e opinione politica.
2. Il Comune realizza un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con la promozione e lo spazio offerto alle organizzazioni di volontariato. In tale ambito uno speciale riferimento è rivolto agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai diversamente abili e a tutte le varie forme di povertà e di disagio.
3. Il Comune riserva particolare attenzione alla soddisfazione dei bisogni propri dell'uomo e, tra questi, il riconoscimento dei diritti umani fondamentali, propri di ciascuna persona residente, in forma stabile o temporanea, nel suo territorio.
4. Promuove azioni per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nelle commissioni consiliari, negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
5. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli.
6. Promuove e attua tra la popolazione e tra i giovani una cultura volta all'affermazione dei valori della pace, del corretto uso delle risorse ambientali, di solidarietà verso coloro che sono in difficoltà, di equità fiscale, di giustizia retributiva e uso delle risorse del bene comune, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, anche in collaborazione con istituzioni culturali e scolastiche e associazioni di volontariato presenti nel territorio.

Art 9 - FUNZIONE SOCIALE DELLA CULTURA

1. Il Comune riconosce la cultura come patrimonio inalienabile di ciascun cittadino e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione.
2. Riconosce e promuove come una delle finalità essenziali per la crescita del cittadino di domani, l'impiego formativo di genitori, educatori, animatori, volontariato e gruppi organizzati.
3. Il Comune riconosce il valore delle tradizioni venete e promuove la cultura, il costume locale e la lingua veneta quale patrimonio della collettività, al fine di suscitare, anche nei nuovi cittadini, un sentimento di rispetto e di maggior comprensione delle tradizioni della comunità in cui si trovano, fornendo inoltre solidi principi anche per le nuove generazioni.
4. Il Comune partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i principi di unità e collaborazione tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa democratica, non violenta e federalista.

5. Il Comune nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europa e dell'autonomia locale, cerca di instaurare, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, con città di altri Paesi, legami internazionali di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.
6. Il Comune riconosce le comunità religiose e parrocchiali esistenti nel suo territorio, quali forme associate portatrici di valori etici, culturali e formativi.

Art 10 - FUNZIONE SOCIALE DELLA FAMIGLIA

1. Il Comune assume quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'amministrazione, la promozione del rapporto tra istituzione familiare e territorio.
2. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori sociali, etici e morali propri della famiglia.

Art 11 - FUNZIONE SOCIALE DELL'ECONOMIA

1. Il Comune favorisce e tutela il lavoro come fattore essenziale per una completa realizzazione della persona e per la sua integrazione sociale e come risorsa fondamentale per lo sviluppo armonico della intera comunità.
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. Il Comune promuove una rete di consultazione permanente con gli altri Enti territoriali, in particolare con i Comuni dell'area tradizionalmente aggregata a Camposampiero, al fine di confrontare, integrare e rendere omogenei la gestione dei principali servizi pubblici, l'intervento per infrastrutture e servizi interessanti più Comuni, lo studio, l'elaborazione e la realizzazione di progetti comuni.
4. A tali finalità possono concorrere la Conferenza dei servizi e gli accordi di programma.
5. Il Comune ispira la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, nonché dello sviluppo di forme associazionismo economico e di cooperazione.
6. Favorisce l'occupazione e promuove l'imprenditorialità giovanile.
7. Collabora con le organizzazioni economiche agricole, industriali e dei servizi, e può attivare una consulta permanente con le rappresentanze delle stesse.
8. Possono essere realizzate opere pubbliche da parte di privati cittadini, in forma convenzionata, nei casi in cui, pur riconoscendo l'interesse dei privati, il Consiglio verifichi un evidente interesse pubblico e tale intervento comporti una precisa convenienza economica per il Comune.

Art 12 - TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo.
2. Riserva particolare riguardo alla educazione sanitaria, alla tutela della salubrità e della sicurezza nell'ambiente e nel posto di lavoro, alla tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età anziana.

3. Il Comune riconosce rilevanza sociale all'attività svolta dal Centro Servizi "Anna M.M. Bonora", che accoglie e assiste ospiti anziani del territorio di Camposampiero e dei Comuni limitrofi, offrendo altresì servizi diversi alla persona, direttamente o in convenzione con altri enti del territorio.
4. La considera una delle forme atte a realizzare il sistema integrato di sicurezza sociale previsto dal presente Statuto.
5. Provvede alla nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione all'interno del quale deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze consiliari ed esercita funzioni di controllo e di vigilanza sulla gestione dell'Istituto.

Art 13 - TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE

1. Il Comune salvaguarda, conserva e valorizza il patrimonio culturale, storico, artistico, religioso, paesaggistico, idrogeologico e faunistico, garantendone il godimento da parte della collettività.
2. A tal fine adotta, d'intesa con la Regione, la Provincia e gli enti preposti, tutte le iniziative e i provvedimenti necessari a garantire la tutela, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e del suolo.
3. Il Comune attiva ricerche, studi, censimenti, raccolta dati, per conoscere, documentare e definire i beni della comunità locale costituendo un apposito archivio.

Art 14 - ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto urbanistico del territorio nel rispetto delle direttive dei piani regionali e provinciali, al fine di:
 - salvaguardare e valorizzare le componenti ambientali, culturali, economiche e sociali;
 - programmare gli insediamenti residenziali, produttivi, le attrezzature di pubblico interesse e commerciali e la viabilità, secondo criteri di economia e risparmio del suolo e delle sue risorse e adeguata considerazione degli spazi a verde.

Art 15 - SPORT E TEMPO LIBERO

1. Il Comune incoraggia e favorisce l'educazione fisica e lo sport, specie quello dilettantistico. Promuove altresì il turismo sociale e giovanile e gli scambi con Paesi europei ed extraeuropei, per l'arricchimento culturale e la reciproca integrazione sociale.

Art 16 - PARTECIPAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia favorendo l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini singoli o associati all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, al fine di assicurare la tutela degli interessi generali e l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, quali periodici di informazione sull'attività

comunale, incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilisce rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tenere conto delle esigenze e dei bisogni di tutti i cittadini.
4. Nella frazione di Rustega, la quale costituisce un'entità demografica, territoriale e organizzativa, il Comune favorisce l'insediamento di quei principali servizi pubblici che siano giustificati dalla distanza della frazione dal capoluogo e, soprattutto, da riconosciuti bisogni generali.

PARTE SECONDA - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I: IL CONSIGLIO COMUNALE

Art 17 - I CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato
2. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
3. Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, è ritenuto Consigliere anziano il secondo degli eletti e così di seguito.

Art 18 - DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere ha il diritto:
 - a) di iniziativa in merito alle delibere consiliari;
 - b) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e di intervenire nelle eventuali altre forme stabilite dal regolamento;
 - c) di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato;
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
3. Il Regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
4. La risposta alle interpellanze ed alle mozioni dei consiglieri dovrà pervenire loro entro 30 giorni dalla data di presentazione o al successivo Consiglio Comunale.

Art 19 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni siano esse ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificate delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificate presentate da parte del consigliere interessato.
4. Le cause di decadenza e sospensione dei consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge.
5. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Nel caso di sospensione di un consigliere a termine di legge, il Sindaco convoca senza ritardo in seduta urgente il Consiglio Comunale non appena ricevuta la notificazione del provvedimento di sospensione, al fine di provvedere alla temporanea sostituzione con affidamento della supplenza.
7. Le funzioni del Sindaco sospeso sono esercitate dal Vicesindaco.
8. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art 20 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno la comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Essa è convocata e presieduta dal **Presidente del Consiglio**.

Art 21 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco
- comunicazioni del Sindaco in ordine alle nomine della Giunta e del Vicesindaco;

Art 22 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in occasione della verifica di cui all'art.193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e poi del conto consuntivo, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno e il 30 giugno.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, ... , il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
5. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 23 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio è eletto, tra i Consiglieri comunali non componenti la Giunta comunale, nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Sino all'elezione del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono svolti dal Sindaco.
3. Salve diverse disposizioni di legge, in caso di assenza, impedimento o rifiuto a presiedere l'assemblea, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente.
4. Nella seduta di insediamento il Consiglio Comunale elegge il Vice Presidente, tra i Consiglieri comunali non componenti la Giunta comunale, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. Nel caso di assenza, impedimento, vacanza o rifiuto a presiedere l'assemblea anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.
6. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori, di cui almeno uno scelto tra i consiglieri di minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
7. Il Presidente cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, coordina i rapporti del Consiglio con il

Sindaco, la Giunta, i Capigruppo e le Commissioni Consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.

8. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute quando i lavori siano programmati per più giorni. Egli è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
9. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che li ha eletti.
10. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia, presentata con le stesse modalità di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 267/2000, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
11. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Vice Presidente, presentate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.
12. In sede di prima applicazione, il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo dello statuto comunale.

Art 24 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Consiglio approva il regolamento di ciascuna commissione definendone i compiti, il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza delle minoranze.
3. Le Commissioni esprimono parere consultivo non vincolante.

Art 25 - COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Per le commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia in tale sede deve essere necessariamente disposta l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle stesse.
3. Le commissioni d'indagine possono essere costituite solo per oggetti determinati.
4. Le commissioni d'indagine traggono le loro conclusioni in un documento finale da presentare al Consiglio Comunale entro il termine finale previsto dalla deliberazione costitutiva.
5. Le conclusioni delle commissioni d'indagine sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva al deposito in atti delle conclusioni votate.
6. Ogni altro aspetto relativo al funzionamento delle commissioni d'indagine è disciplinato dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali.

Art 26 - RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art 27 - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

1. Al Sindaco e agli Amministratori del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete, a carico del bilancio del Comune, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, purché siano stati assolti con sentenza passata in giudicato o prosciolti prima del dibattimento.
2. La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti dei consiglieri comunali che siano coinvolti in giudizi di ogni tipo per fatti o cause connessi con l'adempimento di specifici incarichi formalmente loro conferiti.
3. La disciplina del comma precedente si applica anche nei confronti del Segretario Comunale e dei dipendenti del Comune che, anche dopo la cessazione del servizio, siano coinvolti in ogni tipo di giudizio per fatti e cause inerenti il servizio.

Art 28 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art 29 - ATTI DEGLI ORGANI ELETTIVI

1. Gli atti degli organi elettivi sono adottati nella sussistenza dei presupposti e con le forme previste dalla legge.
2. Salvo che la legge espressamente disponga altrimenti, gli atti di cui al comma 1 si perfezionano con la sottoscrizione dell'organo competente all'adozione ovvero, in caso di organi collegiali, con la sottoscrizione del Presidente e dell'organo o titolare dell'ufficio che, per legge o per regolamento, svolga funzioni di verbalizzazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono resi pubblici con l'affissione all'Albo Pretorio dell'ente.

CAPO II: LA GIUNTA

Art 30 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo, fissato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, di sette Assessori, tra cui un Vicesindaco.

Art 31 - ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Possono far parte della Giunta nel limite massimo di due, anche coloro che non ricoprono la carica di consiglieri.
2. Non può essere nominato assessore esterno chi sia stato candidato non eletto nelle elezioni amministrative per il Consiglio in carica.
3. Gli Assessori esterni devono comunque essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per i consiglieri. A tale scopo il Sindaco, nel provvedimento di nomina, dà atto espressamente dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
4. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto. In nessun caso è computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
5. Non può essere nominato Vicesindaco un assessore esterno.

Art 32 - INCOMPATIBILITA'

1. I casi di incompatibilità alla carica di Sindaco o di Assessore sono stabiliti dalla Legge.
2. I componenti la Giunta Comunale competenti con delega in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da loro amministrato.

Art 33 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, gli assessori e, fra questi, il Vicesindaco con decreto sottoscritto per accettazione dalle persone nominate. Le nomine hanno efficacia dal momento dell'accettazione dell'incarico.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo, compresa quella di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, sono svolte solamente dal Sindaco o dal Vicesindaco che legalmente lo sostituisca.

Art 34 - REVOCA E DECADENZA DI ASSESSORI

1. Il Sindaco, quando venga meno il rapporto di fiducia e collaborazione, può revocare uno o più assessori o l'incarico di Vicesindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. L'Assessore, che non interviene senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive di giunta, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione degli addebiti da parte del Sindaco e fatta salva la facoltà di accogliere le giustificazioni addotte.

Art 35 - DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni degli assessori sono irrevocabili, vanno presentate per iscritto al Sindaco e sono acquisite al protocollo del Comune.

Art 36 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni di cui al comma 1 del presente articolo diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
3. Le dimissioni possono essere presentate per iscritto o verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio.

Art 37 - INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel rispetto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art 38 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Il funzionamento della Giunta è demandato ad apposito regolamento.

CAPO III: IL SINDACO

Art 39 - FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo che rappresenta il Comune ed è il responsabile dell'amministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'ente, non espressamente riservate ad altri organi.
3. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile anche a ciascun dirigente in base a una delibera della Giunta Comunale, con la quale viene individuato il patrocinatore dell'Ente ed impegnato l'importo relativo.
4. Il Sindaco ha facoltà di attribuire incarichi specifici a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Il Consigliere incaricato svolge esclusivamente una funzione di collaborazione e consulenza nei confronti del Sindaco e non può adottare atti aventi rilevanza esterna.

Art 40 - VICESINDACO

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori non esterni un Vicesindaco e chi sostituirà quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.

PARTE TERZA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art 41 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune si impegna a promuovere e a diffondere tra i cittadini, con mezzi ed iniziative specifiche, la cultura della partecipazione, in collaborazione con le forze istituzionali e sociali, nonché con le istituzioni scolastiche locali.
2. Il Sindaco convoca annualmente in assemblee di zona i cittadini per sottoporre proposte, programmi e consuntivi sull'operato amministrativo annuale e per sentire il parere della popolazione. Prima di realizzare nel territorio della frazione – come nelle altre zone del comune – interventi pubblici significativi e importanti, l'Amministrazione convocherà le rispettive popolazioni per presentare e discutere le proposte di intervento.

Art 42 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune riconosce e promuove il pluralismo associativo e le organizzazioni di volontariato di ogni ispirazione ideale, etnica e religiosa e li valorizza quale fondamentale espressione di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari il Consiglio Comunale valorizza in particolare la funzione di promozione sociale perseguita dalle associazioni costituite senza scopi di lucro e con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale.

Art 43 - REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI ORGANIZZATI

1. Viene istituito il Registro comunale delle associazioni e dei gruppi organizzati nel territorio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative.
2. Possono chiedere la registrazione le associazioni aventi finalità di volontariato.
3. Le associazioni registrate divengono uno dei referenti che il comune consulta, prima di adottare importanti provvedimenti nelle materie attinenti all'ambito di attività delle associazioni.
4. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nel registro, nonché, le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltre che, ai finanziamenti erogati dal comune.

Art 44 - INCENTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE STRUTTURE

1. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, alle associazioni e agli organismi di partecipazione, il comune eroga incentivazioni in forma di prestazione di servizi (attrezzature, sede, spazi, convenzioni), di consulenze tecnico - professionali ed organizzative, di contributi finanziari per singoli progetti.

2. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, provvedere al concorso degli enti, organismi e associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, riconosciute dal comune.

Art 45 - PRO LOCO

1. Il comune riconosce alla Pro loco il ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale e le affida la gestione di servizi comunali compatibili con le finalità proprie dell'associazione. Per l'espletamento della sua attività la Pro loco usufruisce di agevolazioni comunali in base alle disponibilità del Comune.
2. Per favorire la promozione della sua attività è garantito a detta associazione un contributo compatibile con le disponibilità del bilancio comunale di previsione.

Art 46 - ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini e gruppi organizzati.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione le sedi e gli spazi ritenuti più idonei.
3. L'apposito regolamento dispone sulle condizioni e le modalità d'uso.
4. Almeno dieci associazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo **43** e/o il cinque per cento dei cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono chiedere all'Amministrazione la convocazione di riunioni pubbliche, finalizzate ad acquisire informazioni e a dibattere problematiche specifiche di interesse generale.
5. L'Amministrazione indirà l'assemblea, di regola, entro i successivi 30 giorni.

Art 47 - CONSULTE

1. Il comune può promuovere ed attivare delle Consulte temporanee o permanenti su settori e problematiche specifiche, chiamandone a far parte i rappresentanti di tutte le relative Associazioni e gruppi organizzati iscritti nel registro comunale.

Art 48 - CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione attiva forme di consultazione dei cittadini e delle associazioni per acquisire pareri su specifici problemi di loro interesse.
2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni d'età.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale può istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi quale strumento di rappresentanza e partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale della comunità locale. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
5. Sono previste audizioni di associazioni o di gruppi su problemi specifici, da parte dell'Amministrazione.

Art.49 – CONSULTA DEL SINDACO

1. Il Sindaco può istituire una Consulta, per l'analisi di problemi locali e lo studio di soluzioni da proporre all'Amministrazione comunale.
2. Detta Consulta è composta da cittadini scelti dal Sindaco tra esperti nelle materie economiche, giuridiche, sociali e personalità del mondo dell'imprenditoria, del lavoro, del volontariato, della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Art 50 - REFERENDUM

1. Su iniziativa del Consiglio Comunale o di almeno il 15% dei cittadini elettori residenti, possono essere effettuati referendum consultivi su problemi di grande rilevanza e di esclusiva competenza locale.
2. Le materie oggetto del quesito referendario e le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito regolamento.
3. Qualora la richiesta sia di iniziativa popolare, la sua ammissibilità è sottoposta al parere preventivo di un'apposita Commissione consiliare.
4. La raccolta delle firme avverrà con le modalità stabilite dalla legge.
5. Il referendum è considerato valido qualora partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Il Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla data di svolgimento dovrà deliberare in merito all'argomento proposto con referendum.
7. La deliberazione consiliare, se contraria all'esito referendario, dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art 51 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti e documenti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli considerati riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea disposizione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. I cittadini hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi prodotti o comunque detenuti dall'Amministrazione, nonché, ai dati in possesso del comune, salvo quelli esclusi dal precedente comma, secondo le modalità e le forme previste da apposito regolamento.

Art 52 - INFORMAZIONE

1. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi dell'articolo precedente e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Amministrazione divulga periodicamente, attraverso apposita pubblicazione indirizzata a tutte le famiglie, associazioni, aziende e altre organizzazioni, il resoconto dell'attività svolta e dei programmi, riservando apposito spazio alle opinioni dei partiti politici e degli altri organismi regolarmente registrati che ne facciano richiesta.

3. Alle associazioni iscritte viene riconosciuto il diritto di ricevere nella propria sede sociale, o presso gli uffici comunali, copia degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale.

Art 53 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro 30 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

Art 54 - DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale.
2. Segnala al Consiglio Comunale abusi, disfunzioni, carenze, ritardi rilevanti direttamente nell'azione amministrativa o fattigli rilevare da qualsiasi cittadino. Il difensore civico relazionerà annualmente al Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed accedere presso gli uffici al fine di compiere accertamenti ed ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause di quanto segnalato.
4. Il Consiglio provvederà ad eleggere il difensore civico con la maggioranza di almeno 12 voti favorevoli.
5. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile.
6. Il Difensore civico sarà individuato possibilmente tra persone esperte in materie giuridiche e fra magistrati collocati a riposo; non potrà, inoltre, essere eletto alla carica chi sia stato candidato, negli ultimi dieci anni, in elezioni amministrative del Comune di Camposampiero.
7. In alternativa è ammesso (previa approvazione di idonea convenzione), l'esercizio della funzione in forma consorziata con altri Enti che stabilisca la durata dell'incarico.
8. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

PARTE QUARTA. RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art 55 - PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione e pianificazione della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione a attuazione.
2. A tal fine, avanza osservazioni e proposte anche unitariamente ad altri comuni.

Art 56 - CONVENZIONI

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o territoriali, aziende e società a partecipazione comunale, istituzioni.
2. Le convenzioni contenenti le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art 57 - CONSORZI

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare strutture gestionale, si raggiungano migliori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni, con la Provincia o con altri Enti pubblici.
2. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione dello Statuto e di apposita convenzione da parte del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. I rappresentanti del comune negli enti predetti debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale, nonché competenza tecnica o amministrativa.

Art 58 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli.
2. Spetta alla Giunta la vigilanza sul rispetto degli statuti, dei regolamenti e delle convenzioni che regolano l'attività degli enti a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituti, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento di iniziative, progetti e interventi avviati dagli enti e gli obiettivi raggiunti.

Art 59 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione a attuazione di opere, di interventi, o di programmi di intervento e sia necessario coordinarne l'azione, il Sindaco, in relazione alla sua competenza primaria o

prevalente, promuove, previa delibera di intenti del Consiglio Comunale, la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.

2. Per le stesse finalità il Consiglio può chiedere che la Regione o la Provincia promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate.
3. Nei casi di cui al primo comma, il Sindaco convoca una conferenza dei servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco, sentita la Giunta.
5. Il Sindaco comunicherà al Consiglio Comunale l'esito dell'accordo entro 30 giorni per la ratifica da parte di questi .

Art 60 - RICORSO A FINANZIAMENTI ESTERNI

1. Il Comune potrà ricorrere, per lo sviluppo degli investimenti, oltreché alle ordinarie forme di finanziamento previsti dalle leggi, al reperimento di risorse sul mercato mediante l'emissione di buoni (BOC).

PARTE QUINTA. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art 61 - PRINCIPI GENERALI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai fini operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario comunale, sentiti i responsabili di settore.
4. Il settore rappresenta la struttura unitaria portante dell'organizzazione del comune, in grado di esprimere la propria potenzialità sia all'interno che all'esterno dell'apparato amministrativo.
5. Il settore ha compiti programmatico – organizzativi ed operativi di massima dimensione, finalizzati alla erogazione di servizi e alla realizzazione di interventi socialmente qualificanti. Al settore è preposto un dirigente ovvero un responsabile del servizio .

Art 62 - PROFESSIONALITA' E TUTELA SINDACALE

1. Il personale opera con professionalità e imparzialità e piena responsabilizzazione ad ogni livello, nell'interesse della comunità e del cittadino e promuovendo la massima semplificazione dei procedimenti.
2. In conformità ai programmi ed agli obiettivi del Consiglio Comunale, la Giunta comunale delibera il piano occupazionale e di mobilità del personale.
3. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
4. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art 63 - ORGANI AMMINISTRATIVI

1. Sono organi amministrativi il Segretario, il Vice segretario, i Dirigenti e Funzionari responsabili dei servizi.
2. L'ordinamento e le funzioni degli organi amministrativi sono determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art 64 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, dirige e sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei settori, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale, nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza tra i vari uffici. Svolge altresì attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme agli atti e alle deliberazioni da parte del Dirigente del settore o del Responsabile del servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e alla Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni.
5. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze secondo le norme del regolamento.

Art 65 - POTERI DI AVOCAZIONE E SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Anche indipendentemente dalla sussistenza di vizi di legittimità che si possano assumere afferenti ad un determinato procedimento, anche di spesa, in titolarità di un responsabile di servizio, il Segretario potrà avocare o sostituirsi, sotto sua responsabilità e motivatamente alla trattazione dell'intero procedimento o di una singola fase di esso, anche conclusiva.
2. Il Segretario potrà sostituirsi al Responsabile del Servizio per l'emanazione dell'atto finale, nel caso di assenza del responsabile unico di servizio o di figure dirigenziali od assimilate che possano provvedere di Sua vece, trattandosi di provvedimenti e atti urgenti, la cui ritardata assunzione potrà arrecare danno, anche d'immagine, all'ente.
3. Nei casi disciplinati al comma precedente, il provvedimento del Segretario, motiva puntualmente in ordine alla sussistenza dei detti presupposti e provvede, se sufficiente, alla prenotazione dell'impegno contabile o, direttamente, all'assunzione dell'impegno di spesa.

Art 66 - IL VICE SEGRETARIO

1. Il Comune ha un Vice Segretario che coadiuva il Segretario e di cui esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Vice Segretario deve possedere i requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

Art 67 - FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Ai Responsabili di servizio è assegnato il compito di trasformare in attività concreta l'attività di indirizzo devoluta agli organi collegiali, secondo le disposizioni impartite dal segretario comunale.
2. Spettano ai Responsabili di servizio :
 - la responsabilità degli uffici e dei servizi loro assegnati;
 - l'adozione di atti di gestione amministrativa che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, come gli atti concessori e autorizzativi, nonché l'emanazione degli atti certificativi;
 - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

Art 68 - RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

1. I dipendenti inquadrati in categoria non inferiore alla C, assumono la figura di responsabili del procedimento in relazione ai procedimenti afferenti le materie a loro assegnate sulla base della vigente dotazione organica.
2. Essi sono responsabili della corretta esecuzione dell'istruttoria dei procedimenti ai sensi dell'art.6 della legge 241/1990 e attestano con efficacia interna la regolarità della stessa nei confronti della successiva attività provvedimentale degli organi elettivi ovvero dei responsabili dei servizi o del Segretario comunale

Art 69 - IL PERSONALE

1. Il personale del comune è assunto mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti da provvedimenti normativi.
2. La Giunta può conferire, per ragioni particolari ed in casi limitati, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratti di diritto pubblico a tempo determinato, per periodi non superiori al mandato del Sindaco.
3. Possono essere affidati incarichi esterni, in convenzione, a tempo determinato, per il raggiungimento di speciali obiettivi o per compiti speciali, anche a dipendenti di altri enti pubblici, in possesso della necessaria esperienza e qualificazione professionale, previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza.

Art 70 - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il regolamento disciplina i procedimenti amministrativi secondo criteri di funzionalità e responsabilizzazione, garantendo il contraddittorio e la partecipazione dei cittadini interessati.

PARTE SESTA - I SERVIZI

Art 71 - SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune programma e organizza i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali, nei singoli settori, con criteri di efficienza, efficacia e solidarietà sociale, perseguendo gli obiettivi che seguono:
 - a) l'attuazione del sistema dei servizi pubblici di competenza comunale, anche in collaborazione con altri enti locali;
 - b) la promozione e l'incentivazione di una concreta collaborazione tra il comune, i singoli, le associazioni, le istituzioni, i movimenti spontanei, per il perseguimento di finalità comuni;
 - c) analisi dei bisogni reali, stabilendo priorità in una visione etica dei comportamenti che anteponga all'interesse dei singoli la logica della solidarietà.
2. Il Consiglio approva i programmi dei servizi svolti dal comune.
3. Il piano deve indicare : l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta, previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali ed il personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione di singoli servizi ed il piano finanziario di investimento e gestione.
4. La gestione dei servizi viene effettuata nelle forme previste dall'art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

PARTE SETTIMA. NORME FINALI E DI PROCEDURA

Art 72 - NORME FINALI

1. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione delle norme del presente Statuto, la quale è assunta con deliberazione con la stessa maggioranza di consiglieri prevista dalla legge.
2. E' ammessa l'iniziativa popolare per proporre modificazioni allo Statuto. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per la commissione dei referendum di iniziativa popolare, di cui all'articolo 50 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, e economiche e civili della comunità rappresentata e comunque entro i termini sanciti dall'art.6 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.
4. I regolamenti verranno adeguati ai contenuti statutari entro quattro mesi dall'adozione o dalla modifica dello stesso
5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.
6. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale, previo adempimento della procedura prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267